

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente,
disinquinamento, protezione civile

COORDINATORE

Dr. Palmieri Michele

DIRIGENTE SETTORE

Dr. Palmieri Michele

DECRETO N°	DEL	A.G.C.	SETTORE	SERVIZIO	SEZIONE
126	13/06/2011	5	4	1	0

Oggetto:

*D. lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. (art. 269, c. 2). Emissioni in atmosfera. Autorizzazione per
voltura. Ditta: "IRPINIAMBIENTE" S.P.A. . Attivita': TRATTAMENTO RIFIUTI. Sede
operativa: Flumeri, area A.S.I. "Valle Ufita", s. n. .*

Data registrazione	
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
Data dell'invio al B.U.R.C.	
Data dell'invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio	
Data dell'invio al settore Sistemi Informativi	

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE con D. D. 1° dicembre 2010, n. 348, è stata rilasciata alla ditta "AV2 ECOSISTEMA" S.R.L. l'autorizzazione ex art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., per lo stabilimento di RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI, sito in Flumeri, area A.S.I. "Valle Ufita", s. n.;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0382592 del 13 maggio 2011 la ditta "IRPINIAMBIENTE" S.P.A., cessionaria del ramo d'azienda (come risulta dal D. D. n. 278/2011, emesso ex art. 208 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. dal Settore Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento), ha presentato domanda di voltura in proprio favore del predetto provvedimento, tra l'altro dichiarando "...che sono inalterati il tipo d'attività, gli impianti tecnologici, i sistemi d'abbattimento, il ciclo produttivo e le sostanze impiegate per il suo svolgimento, sotto gli aspetti qualitativo e quantitativo...";

CONSIDERATO:

- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995-1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo, ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750 (ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), è stato assolto dalla ditta cedente preliminarmente al rilascio del citato D. D. n. 348/2010;

RITENUTO:

- CHE, date le premesse, può essere rilasciata in favore della ditta richiedente la voltura del D. D. 1° dicembre 2010, n. 348, per lo stabilimento di TRATTAMENTO RIFIUTI, sito in Flumeri, area A.S.I. "Valle Ufita", s. n.;

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
- 2) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 3) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 4) la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 5) la Legge 24 Aprile 1998, n. 128, art. 7;
- 6) la D.G.R. 3 giugno 2000, n. 3466;
- 7) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 8) la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 9) il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii.;
- 10) il D. D. 1° dicembre 2010, n. 348;


alla stregua dell'istruttoria ed in conformità con le determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto, che annulla e sostituisce il D. D. 1° dicembre 2010, n. 348;
- 2) di prendere atto del subingresso della ditta "IRPINIAMBIENTE" S.P.A. nell'esercizio dell'attività, in precedenza intestata a "AV2 ECOSISTEMA" S.R.L., svolta nello stabilimento di TRATTAMENTO RIFIUTI, sito in Flumeri, area A.S.I. "Valle Ufita", s. n.;
- 3) di rilasciare in favore della ditta "IRPINIAMBIENTE" S.P.A. - impresa cessionaria, subentrata nella gestione dello stabilimento di cui sopra - voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera emessa ex art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., con D. D. 1° dicembre 2010, n. 348, con immutata validità quindicennale ed obbligo di presentare almeno un anno prima la domanda per l'eventuale prosieguo dell'attività;
- 4) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, ripresi dal predetto provvedimento e riportati in unico. apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, schematizzati nel predetto allegato, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in

- atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
- b) ove tecnicamente possibile, garantire sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - c) effettuare, con cadenza annuale dalla data di messa a regime – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
 - d) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - e) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - f) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I) dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "c" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II) ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento;
 - g) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - h) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per il trasferimento dello stabilimento in altro sito o per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni;
 - i) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 6) di fissare in 90 giorni dalla data del presente atto il termine ultimo per la messa a regime di tutti gli impianti, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;
 - 7) di doversi far pervenire agli organismi menzionati al § n. 4 (lettera "c"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni relative a n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;
 - 8) di precisare che:
 - a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
 - 9) di demandare all'A.R.P.A.C. il primo accertamento, entro sei mesi dalla messa a regime, di regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché del rispetto dei valori limite riportati in apposito allegato, fornendone le risultanze;
 - 10) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
 - 11) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
 - 12) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
 - 13) di notificarlo alla ditta "IRPINIAMBIENTE" S.P.A., sede legale di Avellino, piazza Della Libertà, n. 1;
 - 14) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Avellino, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C. – Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale);
 - 15) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 – Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Michele Palmieri)



*Giunta Regionale della Campania
Settori provinciali: Caserta, Frosinone, Salerno,
Benevento, Potenza, Avellino
Avellino*

DENOMINAZIONE DITTA:	"AV2 ECOSISTEMA" S.R.L.
ATTIVITÀ PRODUTTIVA:	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
SEDE STABILIMENTO:	Flumeri, arca A.S.I. "Valle Ufita", s. n.

ALLEGATO

– Schema emissioni inquinanti –

Emissioni aerodisperse	P1	P2
Provenienza	Nastro trasp. n. 1	Nastro trasp. n. 2
Inquinanti	Concentrazione (mg/Nm ³)	Concentrazione (mg/Nm ³)
C.O.V.	< 0.10	< 0.10
Polveri	2.00	1.17